

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 27 GENNAIO 1999

N. 10

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi regionali*

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 6

**“SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)”.**

Pag. 558

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 7

**“DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE. EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI. EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE”.**

Pag. 566

## PARTE PRIMA

*Leggi regionali*

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 6

**“SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
(*Obiettivi*)

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

2. L’istituzione dell’Agenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

Art. 2

(*Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente*)

1. È istituita l’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell’Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

2. Il controllo sugli atti dell’ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

3. L’ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- b) gli impegni di spesa pluriennali;
- c) il conto consuntivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, corredati di relazione del Comitato d’indirizzo di cui all’art. 6 e di

nota istruttoria del Settore ragioneria della Regione, sono trasmessi, entro quindici giorni dall’adozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.

Art. 3

(*Decentramento amministrativo*)

1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell’ARPA.

2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all’organica ricomposizione, in capo alle Province, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dell’ARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

Art. 4

(*Compiti dell’Agenzia*)

1. L’ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi dell’ambiente fisico sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema;
- b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l’aggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;
- c) predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati, nonché le valutazioni tecniche ai fini dell’esercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo regionale;
- d) collabora con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA);
- e) definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dell’ambiente di interesse regionale;

- f) coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
- g) definisce l'organizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
- h) promuove attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici nazionali e locali;
- i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;
- j) contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione Puglia;
- k) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- l) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
- m) contribuisce all'esame di studi di valutazione di impatto ambientale;
- n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
- o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia ambientale;
- p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;
- q) provvede, nell'ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;
- r) in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l'unitarietà dell'esame dei problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;

- s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
- t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;
- u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e con le associazioni imprenditoriali di categoria;
- v) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL, e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;
- w) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
- x) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria.

2. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA o degli istituti zooprofilattici.

3. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA senza alcun onere a carico della AUSL richiedente.

4. Rimangono attribuite alle competenze dell'ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL.

#### Art. 5

##### *(Organi dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno.

4. I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

5. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

6. Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.

7. Per l'espletamento delle funzioni di Competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, di cui all'art. 8.

8. Il Direttore generale provvede in particolare:

- a) all'adozione dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell'ARPA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) all'adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
- c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;
- d) alla nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei Direttori dei Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Servizi provinciali e dei responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8, tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;
- e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo sull'utilizzo delle stesse;
- f) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostitu-

zione del Direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.

#### Art. 6

##### *(Comitato di indirizzo)*

1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare:

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti comportanti impegni di spesa pluriennali;
- b) approva il programma annuale di attività.

2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà approvarlo entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.

3. Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
- b) Assessore regionale alla sanità;
- c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
- d) Presidenti delle cinque Amministrazioni provinciali della regione o Assessori provinciali all'ambiente, se delegati;
- e) Sindaci dei cinque capoluoghi di provincia della regione o Assessori all'ambiente, se delegati.

4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

#### Art. 7

##### *(Collegio dei revisori)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.

2. I Revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.

#### Art. 8

##### *(Direttore scientifico e Direttore amministrativo)*

1. Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela am-

bientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.

2. Il Direttore scientifico coordina i Settori tecnici dell'Agenzia, i Dipartimenti provinciali e i Servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuriche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.

4. Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico *c/o* dal Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicati al Comitato d'indirizzo.

6. Il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

#### Art 9

##### (Aspetti organizzativi)

1. L'ARPA si articola in tre livelli:

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) territoriale.

2. Il livello regionale è articolato nei seguenti Settori:

- a) protezione dell'ambiente;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all'ambiente;
- c) formazione ed informazione,
- d) amministrativo.

3. I Settori tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai, corrispondenti Servizi dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA.

4. Il livello provinciale è organizzato in Dipartimenti dotati di autonoma tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti Servizi:

- a) prevenzione ambientale;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati all'ambiente di vita.

5. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse, il

Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell'ambito dei Dipartimenti, provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I Dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità. Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e organico specialistico, i Dipartimenti provinciali si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti universitari per i supporti laboratoristici e per supporti di consulenza tecnico-specialistica.

6. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto tra i responsabili dei Servizi in cui si articola il Dipartimento.

7. Il livello territoriale è rappresentato da Servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle AUSL. Essi costituiscono articolazioni periferiche dei Dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.

8. Ciascun Dipartimento provinciale dell'ARPA deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell'arco dell'intera giornata, anche festiva.

#### Art. 10

##### (Regolamenti)

1. L'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei Settori tecnici, dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti dal Consiglio regionale con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rapporti tra l'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da accordi di programma al fine di regolamentare l'esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche.

3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli artt. 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.

#### Art. 11

##### (Organismi)

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

1) Comitato di consultazione nominato dal direttore generale che lo presiede, composto da:

- a) un rappresentante dell'ANCI;

- b) un rappresentante dell'UPI;
- c) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- f) un rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comitato di consultazione viene convocato, tra l'altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lett. e) dell'art. 5;

2) Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali.

#### Art. 12

*(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)*

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

- a) il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo presiede;
- b) i responsabili dei Servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;
- c) il Presidente dell'Amministrazione provinciale o, in sua vece, l'Assessore all'ambiente;
- d) un rappresentante designato dall'ANCI;
- e) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell'ambito del bacino di intervento provinciale dell'ARPA, con voto limitato ad uno.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipano di diritto il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo dell'ARPA.

#### Art. 13

*(Consulenze ed esami strumentali)*

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell'art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed

esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.

#### Art. 14

*(Finanza e contabilità ARPA)*

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.

2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:

- a) una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell'ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
- b) le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;
- c) le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;
- d) le risorse finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all'ARPA ai sensi della presente legge;
- e) una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;
- f) un'ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all'ARPA, secondo le previsioni di cui all'art. 4;
- g) un'eventuale quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e protezione dell'ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;
- h) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge n. 61 del 1994.

#### Art. 15

*(Dotazione organica, strumentale e finanziaria)*

1. Sono trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni

territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL, adibiti alle attività di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all'art. 16.

2. Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui all'art. 4 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA.

4. La copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.

5. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA si procede mediante concorsi pubblici.

6. Nelle more della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all'ARPA.

7. È fatto divieto all'AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.

#### Art. 16

##### *(Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dall'art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni im-

mobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell'ARPA.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dell'ARPA.

3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dell'ARPA, definisce gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'Agenzia. Contestualmente, la Giunta regionale provvede:

- a) alla individuazione della sede regionale della direzione generale dell'ARPA;
- b) all'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;
- c) all'assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta nell'ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all'ARPA.

4. Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato.

Al personale trasferito all'Agenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui all'art. 15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Il personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Area di comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del SSN.

6. Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i quali proporre ad Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

7. Con l'atto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giu-

ridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.

8. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.

#### Art. 17

(Gestione amministrativa)

1. Nelle more della costituzione del Settore amministrativo dell'ARPA, i Servizi gestione del personale provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.

#### Art. 19

(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP)

1. L'entrata in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell'ARPA all'Assessore alla sanità, all'Assessore all'ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla soppressione dei

PMP di cui alla legge regionale n. 4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.

2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistici-antinfornistici dei PMP ai sensi dell'art. 5, comma, 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai Servizi di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, il Servizio impiantistico-antinfornistico.

4. La dotazione strumentale dei soppressi Settori impiantistico-antinfornistici dei PMP è assegnata ai Servizi impiantistico-antinfornistici istituiti presso le AUSL che già l'aveva in carico in quanto sede di PMP.

5. Il personale per il controllo impiantistico-antinfornistico da assegnare ai Dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti PMP.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 gennaio 1999

DISTASO

#### NOTE

**Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.**

##### Note all'art. 1

- Il DPR 5 giugno 1993, n. 177 "Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonché differimento della entrata in vigore dell'abrogazione medesima" è pubblicato nella gazz. uff. n. 130 del 05-06-1993.

- La L. 21 gennaio 1994, n. 61 (gazz. uff. n. 21 del 27-01-1994) ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 4 dicembre 1993, n. 496 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (gazz. uff. n. 285 del 04-12-1993).

- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella gazz. uff. n. 305 S.O. del 30-12-1992, è stato modificato da numerosi successivi provvedimenti a partire dal D.Lgs. 07-12-1993, n. 517 (gazz. uff. 293 S.O. del 15-12-1993).

##### Nota all'art. 3

- La L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" è pubblicata nella gazz. uff. n. 135 S.O. del 12-06-1990; l'art. 14 così dispone:

#### Art. 14

Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

##### Nota all'art. 11

- La L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" è pubblicata nella gazz. uff. n. 292 S.O. del 13-12-1991.



**Note all'art. 13**

– La L.R. 17 gennaio 1988, n. 4 “Istituzione dei Presidi multinazionali di prevenzione” è pubblicata nel BUR n. 14 strao./88.

– Il riferimento del comma 2 dell'articolo 13 deve intendersi all'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4 che così dispone:

Art. 12  
Attività per conto terzi

1. I Presidi multizonali di prevenzione possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei richiedenti.

2. Le tariffe per le prestazioni, fatte salve quelle specificatamente stabilite da norme di legge, sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le tariffe sono sottoposte a revisione triennale.

4. In attesa delle tariffe per le prestazioni rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Note all'art. 14**

– Il riferimento “all'art. 1 della legge n. 61 del 1994” contenuto nel comma 2, lett. a) dell'art. 14 deve intendersi all'art. 01 aggiunto dalla L. 61/94 al D.L. 496/93 e che così dispone:

Art. 01  
Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle Funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e Periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

– Il riferimento “all'art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge n. 61 del 1994”, contenuto nel comma 2, lett. h) dell'art. 14, deve intendersi all'art. 02, comma 4, aggiunto dalla L. 61/94 al D.L. 496/93 e che così dispone:

Art. 02  
Funzioni amministrative delle province

1. - 3. Omissis.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (5), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

**Note all'art. 15**

– Per il riferimento “all'art. 1 della legge n. 61 del 1994”, vedi precedente nota all'art. 14.

– Il riferimento “all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994”, contenuto nel comma 3 dell'art. 15, deve intendersi all'art. 03, comma 2, aggiunto dalla L. 61/94 al DL 496/93 e che così dispone:

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

**Nota all'art. 16**

– Il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; si riporta il testo dell'art. 45 così come modificato dal D.Lgs. 470/1993, dal D.Lgs. 396/1997 e dal D.Lgs. 80/1998:

Art. 45  
Contratti collettivi nazionali e integrativi

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. (abrogato).

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previ-

sto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizioni ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

#### Note all'art. 18

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 4/88:

Art. 5  
Settori

1. - 4. (omissis).

5. Il settore impiantistico-infortunistico è la struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativo: collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi;

verifiche connesse all'applicazione del D.P.R. n. 547 del 27-04-1955;

controlli sull'applicazione delle norme di sicurezza per l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi di pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

verifiche di prevenzione dei recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne a pressione;

verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili;

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi comprese le prestazioni dei servizi medici, chimici e antinfortunistici degli Ispettorati del Lavoro.

6. - 8. (omissis).

- La L.R. 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", pubblicata nel BUR n. 146 del 30-12-1994, è stata modificata dalla L.R. 14/98; si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24:

#### Art. 24

##### Dipartimento di prevenzione

1. - 2. (omissis).

3. Il Dipartimento di prevenzione è articolato almeno nei seguenti Servizi:

- igiene e sanità pubblica;
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

4. - 8. (omissis).

## LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 7

### “DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE. EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI. EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

#### CAPO I

#### EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE

##### Art. 1

1. L'emissione in atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (< 1 ppm) dovrà osservare i seguenti limiti:

#### A) EMISSIONI PUNTUALI

1) sostanze con livello olfattivo  $\leq 0,001$  ppm  $\Rightarrow$  VLE  $\leq 5$  ppm

2) sostanze con livello olfattivo  $\leq 0,010$  ppm  $\Rightarrow$  VLE  $\leq 20$  ppm.

Qualora alcune di dette sostanze odorifere fossero

comprese nell'allegato I del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi, occorre adottare i limiti inferiori.

Il dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere determinato tenendo conto della peggiore situazione meteorologica verificata negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al camino stesso.

Qualora l'emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente concentrazione limite (CL) o valore guida (VG), si dovrà calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva CL o VG per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1.

Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l'azienda è tenuta a ricercare tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione.

L'azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l'ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti l'emissione stessa.

#### B) EMISSIONI DIFFUSE

Per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano, con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere vietata l'emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo ( $\leq 0,010$  ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccag-

gi in cumuli, ecc.

I valori di TOC (Threshold Odor Concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31.

## CAPO II EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI

### Art. 2

1. Oltre a quanto stabilito dal d.m. del 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue:

- a) utilizzazione di sansa con contenuto di umidità non superiore al 60%;
- b) divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell'impianto di essiccazione della sansa;
- c) lo stoccaggio della sansa deve avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile);
- d) lo stoccaggio della sansa, in ogni caso, non dovrà avere una durata superiore agli otto giorni;
- e) la quantità massima di stoccaggio non deve mai superare il doppio della potenzialità degli impianti presenti nell'insediamento produttivo.

### Art. 3

1. Oltre quanto stabilito per le sostanze odorifere, si applicano i seguenti limiti alle emissioni:

- A) Generatori di calore (<5 MW) alimentati con sansa
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1) Polveri           | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2) SOV (come C.O.T.) | 50 mg/m <sup>3</sup>   |
| 3) HCL               | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
| 4) NO <sub>x</sub>   | 650 mg/m <sup>3</sup>  |
| 5) SO <sub>x</sub>   | 2000 mg/m <sup>3</sup> |
- B) Estrazione e raffinazione oli di sansa di oliva
- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1) Polveri         | 200 mg/m <sup>3</sup> |
| 2) NO <sub>x</sub> | 300 mg/m <sup>3</sup> |
- C) Estrazione e raffinazione oli di semi
- |                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| 1) essiccazione semi | polveri | 150 mg/m <sup>3</sup> |
| 2) lavorazione semi  | polveri | 80 mg/m <sup>3</sup>  |

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 gennaio 1999

## NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione

## CAPO III

### Art. 4

1. Le caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.

2. A tal fine, i titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetto di adeguamento.

3. Entro i successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono, comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione concessa, dalla Regione ai sensi del d.p.r. 203/1988 si intende automaticamente revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 203/1988 devono cessare ogni attività.

## CAPO IV DISCIPLINA DELLE EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

### Art. 5

1. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata, dalla successiva del 28 agosto 1989, n. 305, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa. Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del precedente art. 4.

2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato art. 7 della l. 349/1986.

DISTASO

della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

**Nota all'Art. 1**

– Il DM 12 Luglio 1990 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione”, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 176 S.O. del 30-7-1990, è stato modificato dal DM 25 Settembre 1992 (G.U. n. 213 del 1-10-1993) e dal DM 12 Luglio 1994 (G.U. n. 170 del 22-7-1993).

**Note all'Art. 4**

– Il DPR 24 Maggio 1988, n. 203 “Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779 - 82/884 - 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 Aprile 1987, n. 183” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 140 S.O. del 16-6-1988.

– Si riporta il testo degli artt. 6, 12, 13 e 15 del DPR 203/88:

**6. 1.** In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità, la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

2. Copia della domanda di cui al comma 1 (deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco).

**12. 1.** Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.

**13. 1.** La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.

2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.

4. L'autorizzazione (definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.

5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

**15. 1.** Sono sottoposte a preventivi autorizzazione:

- a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
- b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

**Nota all'Art. 9**

– La L. 8 Luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente a norma in materia di danno ambientale” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 162 S.O. del 15-7-1986. L'art. 7, già sostituito dall'art. 6 della L. 28 Agosto 1989, n. 305, è stato successivamente abrogato dal Dlgs 31 Marzo 1998, n. 112, art. 74.







